

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2424}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCINELLI, ANSELMI TINA, PEZZATI, RUSSO
FERDINANDO**

Presentata il 19 ottobre 1973

Modificazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968,
n. 424, e dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1969, n. 264,
in materia di cantieri di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli assegni per gli allievi dei cantieri di lavoro, fissati dall'articolo 6 della legge 2 aprile 1968 n. 424 nella misura di lire 1.400 al giorno, sono divenuti ormai chiaramente insufficienti, sia per l'aumento del costo della vita verificatosi in questi anni, sia per il sensibile accrescimento di tutti i salari e per l'assoluta inadeguatezza delle somme corrisposte a garantire anche il solo sostentamento dei lavoratori in parola.

Così, come sono chiaramente inadeguati sia il trattamento economico corrisposto al personale istruttore dei cantieri, come i contributi corrisposti agli enti gestori per il pagamento della mano d'opera specializzata e per l'acquisto di materiali.

Di qui la presente proposta di legge, che confidiamo possa essere rapidamente approvata, con la quale si elevano a lire 3.000 giornaliere, integrate con lire 300 per ogni fami-

liare a carico, gli assegni degli allievi; a lire 6.000 e 5.500, rispettivamente, il trattamento economico degli istruttori e aiuto istruttori; a lire 4.000 *pro capite*, per ogni giornata, il contributo da concedersi agli enti gestori sui salari spettanti alla mano d'opera specializzata e, infine, a lire 2 milioni il limite massimo dei contributi sulla spesa degli enti gestori stessi per l'acquisto di materiali.

Con altre norme viene inoltre stabilito che gli assegni e i contributi sopramenzionati dovranno essere adeguati ogni biennio e che — ove l'ente gestore non provveda ad integrare gli assegni spettanti agli allievi sino al limite previsto dai vigenti contratti collettivi — l'orario degli allievi non possa essere superiore alle 5 ore giornaliere o alle 30 ore settimanali.

Per evitare un'assurda duplicazione di interventi viene infine previsto, all'articolo 2, l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424 è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori avviati ai cantieri finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale è corrisposto, a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 3.000, integrato con lire 300 per il coniuge a carico nonché per gli altri familiari di cui all'articolo 35 — secondo comma — della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detto assegno non è cumulabile con la indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione.

Oltre ai maggiori oneri di cui al comma precedente, il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico per i predetti cantieri scuola:

a) le spese per il trattamento economico del personale istruttore nella misura giornaliera di lire 6.000 per l'istruttore e di lire 5.500 per l'aiuto istruttore;

b) le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla precedente lettera a);

c) contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di lire 4.000 *pro capite* per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della mano d'opera specializzata;

d) la spesa per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi possono concedersi entro il limite di due milioni di lire per ogni cantiere e con preferenza per gli enti gestori delle zone in via di sviluppo ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264 è abrogato.